

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS³) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione;
- e.⁴ garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.

RU **2003** 1808

¹ RS **172.010**

² RS **172.010.1**

³ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Introdotta dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del DDPS

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c.⁵ collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

Art. 4 Competenze particolari

¹ Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

² Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.⁶

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative**Sezione 1: La Segreteria generale****Art. 5** Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

- a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6401).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

- b.⁷ è incaricata della strategia e della revisione interna;
- bbis.⁸ avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- cbis.⁹ assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa;
- d. assicura la gestione strategica delle risorse;
- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f.¹⁰ gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;
- g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
- h. ...¹¹

Art. 5a¹² Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale

¹ La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

² Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 6¹³

Art. 6a¹⁴

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

¹³ Abrogata dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4327).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

Sezione 2: ...**Art. 7¹⁵****Sezione 3:¹⁶ Servizio informazioni civile****Art. 8¹⁷** Servizio delle attività informative della Confederazione

¹ Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 2008¹⁸ sul servizio informazioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁹ sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.

³ Persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera;
- b. è il servizio informazioni civile della Svizzera;
- c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
- d. è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

⁴ Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

- a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
- b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
- d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
- e. gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;

¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6401).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

¹⁸ RS **121**

¹⁹ RS **121.1**

- f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantionali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

⁵ In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

Art. 8a²⁰

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatili per legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10 Obiettivi e funzioni

¹ L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

² Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza dell'esercito in vista:
 - 1. della sicurezza del territorio e della difesa,
 - 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
 - 3. del promovimento della pace;
- b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

²⁰ Abrogato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

- ³ Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:
- a. valuta la situazione rilevante sul piano militare;
 - b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione;
 - c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
 - d. definisce la dottrina militare;
 - e. dirige la pianificazione militare generale;
 - f. assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.

Art. 11 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a.²¹ lo Stato maggiore dell'esercito:
 1. assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa,
 2. elabora la pianificazione strategica e militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito,
 - 3.²² è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito;
- b. ...²³
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:
 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito,
 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito;
- d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito:

è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia;
- e. le Forze terrestri:

assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- f. le Forze aeree:

assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- g. la Base logistica dell'esercito:

adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego;

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

²³ Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

h.²⁴ la Base d'aiuto alla condotta:

fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell'amministrazione del DDPS.

Art. 11a²⁵ Protezione delle informazioni e delle opere

¹ La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore dell'esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983²⁶ sulla protezione dell'ambiente.

² Adempie i compiti giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 dicembre 1998²⁷ sulla sicurezza militare.

³ Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti:

- a. i compiti giusta l'articolo 20a dell'ordinanza del 4 luglio 2007²⁸ sulla protezione delle informazioni della Confederazione;
- b. i compiti giusta l'ordinanza del 19 dicembre 2001²⁹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. i compiti giusta l'ordinanza del 9 giugno 2006³⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

⁴ Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso 1.

Art. 11b³¹ Medico in capo dell'esercito

¹ Il medico in capo dell'esercito vigila:

- a. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare;
- b. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile.

² Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5257).

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

²⁶ RS **814.01**

²⁷ RS **513.61**

²⁸ RS **510.411**

²⁹ [RU **2002** 377, **2005** 4571, **2006** 4177 art. 13 4705 n. II 1, **2008** 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, **2009** 6937 all. 4 n. II 2. RU **2011** 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 4 mar. 2011 (RS **120.4**).

³⁰ RS **732.143.3**

³¹ Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

³ È l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica.

⁴ È competente per l'apprezzamento dell'idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.

Sezione 6: Aggruppamento armasuisse

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.³²

² Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti:

- a.³³ valuta beni e prestazioni per il DDPS, l'esercito e l'Amministrazione federale e li acquista giusta l'ordinanza del 22 novembre 2006³⁴ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquidava i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare;
- b. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni;
- c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il DDPS;
- d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.

Art. 13³⁵ Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. l'Ufficio federale per l'acquisto di armamenti:
è costituito dai settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplorazione», «Sistemi terrestri» e «Sistemi aeronautici». I settori di competenza assicurano la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione e la messa fuori servizio nel rispettivo settore specialistico assegnato e offrono le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio;

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5257).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

³⁴ RS 172.056.15

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

- b. il settore di competenza Acquisti e cooperazioni:
acquista beni e prestazioni nel settore specialistico assegnato per l'intera Amministrazione federale, gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC e verifica sistematicamente le possibilità di cooperazione;
- c. il settore di competenza armasuisse Immobili:
assume il ruolo di organo della costruzione e degli immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS giusta l'ordinanza del 14 dicembre 1998³⁶ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
- d. il settore di competenza Scienza e tecnologia:
assicura il supporto tecnologico per armasuisse e, nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri, copre le esigenze del DDPS in campo scientifico e tecnologico;
- e. l'Ufficio federale di topografia (swisstopo):
esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

¹ Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti:

- a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;

³⁶ [RU 1999 1167, 2000 1227 all. n. II 3, 2002 2047, 2003 4501 all. n. 1 5047 all. II 1, 2004 305 all. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 cpv. 2 n. 2, 2007 2819 5957 all. 4 n. II 1. RU 2008 6279 art 42]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2008 (RS 172.010.21).

- b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
- c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile;
- d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- e.³⁷ rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15³⁸

¹ L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell'attività fisica come elementi delle attitudini fisiche, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione e della coesione sociali.

² Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e l'attività fisica e ne valuta gli effetti;
- b. delimita le competenze nel campo della salute e dell'attività fisica quotidiana con le altre unità amministrative federali competenti in tale ambito;
- c. gestisce e sostiene programmi e progetti volti alla promozione dello sport e dell'attività fisica destinati a tutta la popolazione, segnatamente ai bambini e ai giovani;
- d. per sostenere la propria attività di promozione pubblica manuali e documentazione che può distribuire gratuitamente o a pagamento;
- e. in collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera;

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5257).

³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 2 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

- f. sostiene la progettazione e la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale;
- g. gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi;
- h. gestisce i centri di formazione nel campo dello sport di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località;
- i. adotta misure per promuovere la correttezza e la sicurezza nello sport;
- j. fornisce prestazioni per lo sport nell'esercito;
- k. acquista il materiale sportivo per la Confederazione;
- l. gestisce un centro di documentazione nel campo dello sport;
- m. fornisce prestazioni commerciali nel suo settore d'attività;
- n. coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 13 dicembre 1999³⁹ sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³⁹ [RU 2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 1 1453, 2003 237]

Allegato
(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...⁴⁰

⁴⁰ La mod. può essere consultata alla RU **2003** 1808.